



DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE
E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge n. 244”;

VISTO l’articolo 1, comma 2, della legge 13 novembre 2009, n. 172 “Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”, che modifica e sostituisce il comma 376 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituendo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il D.P.R. 15.3.2017, n.57 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;

VISTO il D.P.C.M. del 28.07.2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016 al n.3635, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l’incarico di direttore della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;

VISTO l’articolo 102 commi 1 e 4 del citato D.Lgs. n. 117/2017 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106”;

VISTO l’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, che ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale;

VISTO il decreto ministeriale 14 novembre 2001, n. 471, che regola le procedure d’iscrizione e di cancellazione delle medesime associazioni nel Registro nazionale, ed in particolare l’art. 5 riguardante l’iscrizione delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati e l’art. 6 riguardante il procedimento di cancellazione;

VISTO il decreto direttoriale del 29 maggio 2013 con cui l’associazione ASC – Attività sportive confederate, con sede legale in Roma, Via Reno 30, C.F. 97644950012 è stata iscritta al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale al n. 185;

VISTA la nota del 9 luglio 2018 acquisita al prot n. 7919 del 16 luglio 2018 con cui l’associazione ASC – Attività sportive confederate ha richiesto la cancellazione dal Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del d.m. 471/2001, dell’Associazione Sportiva Dilettantistica SA.PE.VI. con sede in Roma, via Portuense 761/b, C.F. 97434520587, circolo affiliato già iscritto con decreto n. 9/II/2015 del 24 febbraio 2015, in quanto la medesima associazione affiliata in data 15 giugno 2018 ha comunicato la propria estinzione a far data dal 30 aprile 2018, come risulta dal certificato di estinzione dell’Agenzia delle Entrate allegato alla domanda di cancellazione;

ESAMINATA la richiesta dell’associazione ASC – Attività sportive confederate;

DECRETA

Per quanto in premessa indicato, ai sensi dell'articolo 6 del d.m. 471/2001, è cancellata dal Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, con decorrenza dal 30 aprile 2018, l'Associazione Sportiva Dilettantistica SA.PE.VI. con sede in Roma, via Portuense 761/b, C.F. 97434520587.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.

cf